

allegato 1
Pordenone: il 30 MAR 2021
n° 963 Mod. 14
liquidati con
per imposta I.P.O.E. C

Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. 117/17

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita un'organizzazione non riconosciuta di volontariato (ODV) operante nei settori culturali che assume il nome di:

"Aladura Organizzazione di Volontariato"

con sede legale in Via Cavallotti 10, 33170 Pordenone. Detta Associazione si ispira ai principi del D. Lgs. 117/17 con annesso modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità formativa, civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore di terzi, Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e Università, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/17:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Le attività di cui al comma uno sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

ART. 3 - SOCI

Sono soci fondatori dell'Associazione quelli che risultano dall'atto costitutivo della stessa.

Possono diventare soci inoltre persone fisiche, enti ed istituzioni, attraverso il proprio legale rappresentante o proprio delegato che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre della data di delibera del Consiglio Direttivo.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a. morte;
- b. dimissione volontaria;
- c. mancato versamento della quota associative per almeno due anni;
- d. mancata partecipazione all'attività dell'Associazione;
- e. incompatibilità - deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata debitamente motivata all'interessato - con l'attività ed i fini dell'Associazione. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al consiglio arbitrale, il quale decide in via definitiva.

L'attività dei soci deve essere libera e volontaria.

ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

La qualifica di socio dà diritto a:

- a. partecipare alle riunioni dell'Assemblea;
- b. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- c. esprimere il proprio voto nelle sedi deputate;
- d. partecipare alle elezioni degli Organi Direttivi;
- e. presentarsi come candidato ed essere eventualmente eletto alle Cariche Sociali;
- f. essere informato sull'attività dell'Associazione.

La qualifica di socio obbliga al dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

L'adesione all'Associazione si fonda su lealtà, onestà, impegno degli aderenti sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita dell'Associazione.

Tutte le prestazioni degli aderenti sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) l'Organo di Controllo e di Revisione Legale;
- e) il Collegio Arbitrale.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 6 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Associazione ha nell'Assemblea dei soci il suo organo sovrano.

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- 
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
 - e) delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario.

La convocazione delle Assemblee da parte del Presidente, da effettuarsi mediante avviso scritto almeno 15 giorni prima dell'adunanza, deve contenere:

- il luogo presso il quale si terrà l'assemblea;
- la data prevista per l'adunanza;
- l'orario di prima convocazione;
- l'orario e la data della seconda convocazione;
- l'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione è necessaria la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal suo vice o eventualmente da persona designata dall'Assemblea stessa.

ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

È formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, nominati dall'Assemblea e scelti fra tra le persone fisiche associate. Il numero dei membri componenti il Consiglio Direttivo è determinato per decisione dell'Assemblea prima di passare alle operazioni di voto.

Possono essere cooptati altri membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi solo con voto consultivo.

I componenti del Consiglio restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo nel numero previsto e successivamente, in seno al Consiglio stesso, sono eletti il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 4 mesi e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei membri. La convocazione è fatta per iscritto da recapitarsi ai membri del Consiglio almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;

- 
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
 - compilare i regolamenti interni;
 - stipulare atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli Associati;
 - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - determinare le quote associative da proporre all'assemblea;
 - compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
 - nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione;
 - assumere eventuale personale;
 - nominare eventualmente un comitato di esperti che definisca i programmi e le attività;
 - in caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, a ciascuno subentra il primo dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché si provveda alla rielezione dei mancanti.

In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri a cura del Consiglio Direttivo:

- a) libro degli associati;
 - b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 8 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Dura in carica per l'intera durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Cessa dalla sua carica qualora non ottemperi ai suoi obblighi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente o, in sua assenza, dal componente del comitato più anziano di età.

ART. 9 - IL SEGRETARIO / TESORIERE

Il Segretario cura la tenuta dei registri dell'Associazione, redige i verbali delle Assemblee e del Direttivo e provvede alla corrispondenza.

In qualità di tesoriere provvede al servizio di esazione e pagamento secondo i mandati del Direttivo, tiene la contabilità, conserva le quietanze e gli altri titoli giustificativi, cura la tenuta del libro cassa, conserva il contante. Prepara la bozza di bilancio da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo. È a capo dell'eventuale personale.

ART. 10 – ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e sue modifiche e integrazioni, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

L'Organo di Controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti

in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 11 – COLLEGIO ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

ART. 12 – DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 13 – RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. contributi e quote degli associati;
 - b. beni;
 - c. lasciti ricevuti;
 - d. ogni altro provente.
- Il fondo comune è indivisibile.

La gestione finanziaria è attuata in conformità agli indirizzi operativi dettati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in forma trasparente e con obbligo di rendere pubblici, nelle forme più appropriate, i documenti contabili.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dovranno essere depositati presso la Sede dell'Associazione per la consultazione da parte dei soci almeno 7 giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - ESERCIZIO SOCIALE

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15 – MODIFICA ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o dal almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea solo quando concorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

ART. 16 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 17 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Pordenone 24 Marzo 2021.

Approvato e firmato:

Stefano Bortolus	
Giuseppe Candido	
Barbara Tomasella	
Nicoletta Bortolus	
Corrado Pujatti	

